

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 234/1995

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

REG. DEC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

N.598 Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

ANNO 1992

**SENTENZA**

N.1283 Reg. Ric.

sui seguenti ricorsi riuniti

ANNO 1993

1) ricorso n.598 del 1992 proposto da \*\*\*\* ed \*\*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Valeriano Benigni ed elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Calatafimi n.1, presso l'avv. Gusmitta;

**CONTRO**

il COMUNE di \*\*\*\*, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;

nei confronti

di \*\*\*\* e \*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;

per l'annullamento

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di \*\* n.\* del \*\*\* e n. \* del \*\*\*;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

2) ricorso n.1283 del 1993 proposto da \*\*\* ed \*\*\*, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati;

**CONTRO**

il COMUNE di \*\*, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

nei confronti

di \*\* e ++, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di \*\* n.\* del \*\*;
- della concessione edilizia n.\*\* rilasciata il \*\*\* ai sigg.ri. ++;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di \*\* e dei controinteressati \*\*\*;

Vista la propria Ordinanza 28 maggio 1992, n.354, adottata nel ricorso n.598/92;

Vista la propria Ordinanza 22 settembre 1993, n.758, adottata nel ricorso 1283/93, confermata con Ordinanza 18 gennaio 1994, n.53 della V sezione del Consiglio di Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 18.5.1994, il cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Giovanni Ranci, delegato dall'avv. Benigni per i ricorrenti e l'avv. Mastri per il Comune e per i controinteressati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## DIRITTO

1.- Ai sensi dell'art.25 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi debbono es-

sere riuniti al fine della pronuncia con unica sentenza, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.

2.- L'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione sollevata dalle difese dei resistenti per entrambi i ricorsi, non può essere condivisa.

Il Collegio, pur convenendo che l'art.10 della legge n.765 del 6 agosto 1975 non abbia introdotto un'azione popolare, ritiene che siffatti ricorsi possono essere promossi allorché sussista una qualificata e differenziata posizione soggettiva rispetto al generale interesse alla legalità dell'azione amministrativa, con caratteri tali da rendere idonea a legittimare la proposizione del ricorso contro una concessione edilizia rilasciata in favore di terzi, oppure contro gli atti di pianificazione urbanistica di una zona del territorio comunale, allorché sussista un effettivo e non effimero collegamento giuridico tra gli interessi del soggetto (alla salute, all'ambiente, alla tutela di diritti reali o patrimoniali) e gli effetti della concessione o della pianificazione, (Cons.St., IV, 21 novembre 1990, n.912; Csi 9 maggio 1990, n.131). Detto collegamento è individuabile nella fattispecie, essendo i ricorrenti proprietari di un'abitazione posta a confine dell'area interessata, in quanto la diversa destinazione urbanistica ad essa attribuita dagli atti impugnati, attuata con la concessione edilizia n.\*\* del \*\*\*, ha comunque rilevanza sul godimento e sul valore di mercato della loro abitazione, (Cons. St., sez.V, 21 dicembre 1992 n. 1543; sez.IV, 7 febbraio 1990, n.66).

2.- Il primo ricorso impugna le deliberazioni del Consiglio comunale di \*\* n.\* del \*\*\* e n. \*\* del \*\*\* e deduce la censura di eccesso di potere per sviamento, sostenendo che la variazione da verde pubblico attrezzato

ad edilizia privata dell'area limitrofa alla proprietà dei ricorrenti non è stata adottata per un fine di interesse generale.

Il Collegio considera essere noto che lo sviamento di potere sussiste anche per falsità della causa, caso che si verifica allorché l'Amministrazione persegue un fine diverso da quello per il quale il potere esercitato è stato conferito, tenendo per ferma la circostanza che le norme vigenti attribuiscono ai Comuni il potere di adottare gli atti di pianificazione (tali sono le deliberazioni impugnate) solo per disciplinare l'assetto urbanistico ed edilizio di una parte del territorio comunale.

All'incontro, nelle premesse della deliberazione \*\*\*\*, n.+ si afferma: "allo stato attuale, al fine di definire l'acquisizione da parte del Consorzio \*\*\* per conto delle \*\*\* dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera sostitutiva del P.L. al Km. 267+107 e precisamente per ciò che riguarda l'acquisizione dell'area con sovrastante fabbricato di proprietà della ditta \*\*\*\*, questa Amministrazione ritiene di poter intervenire ad una soluzione mediante assegnazione, alla ditta summenzionata, di un'area sita nel Comprensorio 4 per ricostruire quanto dal \*\*\* espropriato". "A tale scopo, è necessario procedere ad adottare una nuova variante al P.P. e P.E.E.P. n.2 sopra indicati, che trasformi una parte residua di area destinata a verde attrezzato in area da destinare ad edilizia privata, della superficie di circa 750 - 800 mq., sulla quale edificare una cubatura di 800 mc.(...)".

Da tanto risulta evidente che la variante relativa all'area in parola non è stata adottata per la realizzazione di una specifica esigenza urbanistica, ma per facilitare l'esercizio di un potere amministrativo del tutto

diverso ed estraneo all'attuazione del piano particolareggiato.

Consequente è la fondatezza della censura di eccesso di potere per sviamento e per falsità della causa, onde il ricorso n.598 del 1992 deve essere accolto e le deliberazioni comunali n.\*\* del \*\*\* e n.\*\* del +++, rispettivamente di adozione e di approvazione definitiva della quarta variante al P.P. del comprensorio n.4 debbono essere annullate. Può farsi luogo ad assorbimento delle ulteriori censure del ricorso.

3.- I ricorrenti (ric. n.1293 del 1993) hanno chiesto l'annullamento della deliberazione n.\*\* del \*\*\*\*, con cui il Comune ha stabilito di vendere ai f.lli \*\*\*\*\* l'area in parola, nonché l'annullamento della concessione edilizia n.\*\*\* del \*\*\*\*, rilasciata per la costruzione di un edificio di civile abitazione sulla detta area.

Il Collegio considera che: a) la deliberazione n.\*\*\* è stata pubblicata all'albo pretorio l'8.8.1992 ed esaminata senza rilievi dall'organo di controllo il 14.9.1992, mentre il ricorso è stato notificato il 2.9.1993, ben oltre il termine, di natura decadenziale, imposto dall'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034; b) era onere dei ricorrenti, in quanto non destinatari della deliberazione, attivarsi per tempestivamente acquisire la conoscenza dell'intervenuto controllo, (Cons. St., sez.V, 27 settembre 1990, n.701).

L'eccezione di tardività sollevata dalla difesa delle parti resistenti, risulta fondata e deve accogliersi, ma la statuizione non investe il ricorso nella sua totalità, come si evince dalle memorie delle dette parti, non potendo inglobare anche l'impugnazione della concessione edilizia n. \*\* del \*\*\*.

Ciò in quanto la variante urbanistica e la concessione edilizia integrano atti istituzionalmente autonomi, non appartengono allo stesso procedimento amministrativo, costituiscono espressione di poteri diversi e, comunque, alla proprietà dell'area non consegue necessariamente il rilascio della concessione edilizia.

Nel merito, il ricorso deve accogliersi, risultando fondata la dedotta illegittimità derivata della concessione edilizia: infatti, l'area interessata dalla costruzione assentita, a seguito dell'accoglimento del primo ricorso e del conseguente annullamento delle deliberazioni n.\*\*\* e n.\*\*\*, resta ancora destinata a verde pubblico attrezzato, non ad edilizia privata e per essa non è ipotizzabile la possibilità di edificazione.

Le ulteriori censure del ricorso possono dichiararsi assorbite.

4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, con vincolo solidale, nell'importo in dispositivo fissato.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, previa loro riunione:

- accoglie il ricorso n. 598/92 e, per l'effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio comunale di \*\*\* n.\*\* del \*\*\*\* e n.\* del \*\*\*;
- dichiara in parte irricevibile e, per la restante parte, accoglie il ricorso n.\*\*\*\* e, per l'effetto, annulla la concessione edilizia n.\*\*\* del \*\*\* rilasciata dal Sindaco di \*\*.

Condanna con vincolo solidale il Comune di \*\*\* ed i sigg.ri \*\*\*\* al pagamento, in favore dei sigg.ri \*\*\*\*, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di £.++++ (\*), con ripartizione interna di un

terzo a carico di ciascun obbligato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.5.1994,  
con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Giuseppe Rizzi - Presidente

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere, est.

Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

-----

-----

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il  
giorno \_\_\_\_\_

Ancona, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

-----